



Comune di Ravenna

Area: AREA INFRASTRUTTURE CIVILI

Servizio proponente: UFFICIO EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' E BENESSERE ANIMALI -SERVIZIO TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO

Dirigente: Gianni Gregorio

Cod. punto terminale: DIRANIMALI

Ravenna, 07/06/2019

Fascicolo: N.8/2019

Classifica: 10.5

N.° proposta: 1580

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1449/2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART 192 DEL D.LGS. 267/2000 E DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO L' APPALTO I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DI RAVENNA - CIG 79035263FB.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 229549/814 del 21.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione triennale 2019/2021;

- il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi connessi agli obiettivi e alle dotazioni assegnate all'Ufficio Educazione Alla Sostenibilita' E Benessere Animale - Servizio Tutela Ambiente E Territorio - Area Infrastrutture Civili

Atteso che:

- con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Ravenna n 143 del 27.11.2018 di **approvazione delle linee guida** per la gara per la gestione del canile comunale si è deliberato di:

- mantenere in capo all'amministrazione la responsabilità del Canile Comunale sito in via Romea Nord. N. 177, attraverso il coordinamento ed il controllo della struttura stessa, affidando a un soggetto terzo: la gestione cura e alimentazione dei cani e la gestione ordinaria della struttura, comprese le aree verdi di pertinenza; il servizio di assistenza zoiatrica; il servizio di educazione/rieducazione dei cani con problematiche comportamentali; la fornitura di alimenti e di farmaci;

- prevedere una durata triennale dell'appalto, con decorrenza dal 1 ottobre 2019 per consentire una congrua continuità dei servizi richiesti;

- di prevedere, sulla base della relazione di stima effettuata all'Ufficio Educazione Alla Sostenibilita' E Benessere Animale - Servizio Tutela Ambiente E Territorio, un importo totale a base di gara di € 552.000,00, oltre I.V.A. pari ad € 121.440,00, per un importo complessivo di 673.440,00;

- di prevedere il ricorso ad una procedura di scelta del contraente secondo lo schema dell'appalto di servizi, che sarà disciplinato compatibilmente con le normative vigenti ed in base alle disposizioni del Codice degli Appalti,

con valutazione delle offerte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con prevalenza degli elementi qualitativi del progetto rispetto a quelli economici;

- dare atto che il Comune provvederà alla diretta riscossione delle tariffe per i servizi svolti dal Canile Comunale, direttamente o tramite la concessionaria Ravenna Entrate;

- dare esecuzione alla deliberazione con successive gare, e atti di affidamento a mezzo di specifiche convenzioni;

- approvare la spesa di totale di 673.440,00 (€ 552.000,00 + € 121.440,00 di Iva), per tre anni, che farà carico al Capitolo 4771 "Prestazioni di servizio per gestione canile comunale" art.124 mis. 13 prog. 7 titolo 1 "Contratti di servizio pubblico per lotta al randagismo" così suddivisi:

- anno 2019 mesi da ottobre a dicembre € 56.120,00 (€ 46.000,00 oltre IVA di € 10.120,00);
- anno 2020 € 224.480,00 (pari ad € 184.000,00/anno oltre IVA di € 40.480,00);
- anno 2021 € 224.480,00 (pari ad € 184.000,00/anno oltre IVA di € 40.480,00);
- anno 2022, mesi da gennaio a settembre, € 168.360,00 (pari ad € 138.000,00 oltre IVA di € 30.360,00);

Tenuto conto che:

- è necessario procedere con un nuovo appalto con decorrenza dal mese di ottobre 2019, dal momento - che in data 30.09.2019 scade il contratto (Scr.n.167 del 25/6/18) stipulato con il Consorzio Sociale Romagnolo per i servizi relativi alla gestione del canile comunale di Ravenna, sito in via Romea Nord n.177, comprensivi di cura, alimentazione ed attività motoria dei cani ospitati e disinfezioni, disinfezione e manutenzione ordinaria della struttura, aggiudicato a seguito di procedura negoziata con determinazione dirigenziale FC 12/2017 del 28/9/2017 ;

- l'intervento è stato inserito all'interno del "Programma Biennale dei servizi e Forniture 2019- 2020, CUI 50035473039220190033, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 165 (Prot. Gen. 5437) del 20.12.2018;

- in sede di sviluppo del progetto di servizio si è ritenuto opportuno prevedere, ai sensi dell'art 106 comma 11 del Dlgs 50/2016, un'opzione di proroga tecnica di mesi 6 per un corrispettivo presunto di euro 110.400,00

Dato atto che gli adeguamenti di cui sopra non necessitano di modifiche agli stanziamenti di bilancio 2019/2021;

Visti:

- l'art 21 del Dlgs 50/2016;
- il DM 16 gennaio 2018 n. 14 ed in specifico l'art 7 recante "Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità";
- la circolare del Segretario Generale PG 198904 del 8/11/2018 avente ad oggetto "Indicazioni per la redazione e gestione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi";

Dato atto di procedere ai seguenti adeguamenti della programmazione biennale 2019/2020 relativa agli acquisti di beni e servizi già approvata dal Consiglio Comunale in data 20/12/2018 come di seguito descritto:

CUI 50035473039220190033		Costi su annualità successive	Totale
Da	36	392,840,00	673.440,00
A	42	527.528,00	808.128,00

Preso atto che:

- il RUP, dott. Gianni Gregorio, Dirigente del Servizio Tutela del Territorio, con referto avente PG 68516 del 5.04.2019 ha richiesto di dare avvio alla procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi di gestione del canile attraverso specifica gara per un periodo di tre anni, nel rispetto delle linee guida di cui alla delibera sopra citata, individuando in particolare come procedura di scelta del contraente la procedura aperta e come criterio per la valutazione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del Codice degli appalti, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e tenuto conto dei criteri di valutazione individuati nel disciplinare di gara, con peso nettamente preponderante ai parametri tecnico- qualitativi;

Atteso che:

- la normativa prevede l'obbligo di utilizzare i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni/accordi quadro CONSIP/INTERCENT-ER per l'acquisizione autonoma di beni e/o servizi comparabili con quelli delle convenzioni/accordi quadro stessi;

- l'art. 21, comma 3, della Legge regionale 11/2004 prevede che gli Enti Locali presenti nel territorio regionale hanno facoltà di aderire alle convenzioni ed in particolare possono aderire a singole convenzioni attraverso l'emissione di ordinativi di fornitura ove, di volta in volta, ne ravvisino l'opportunità;

Verificato dai competenti uffici che hanno curato l'istruttoria, che al momento di adozione del presente atto, in riferimento alla specifica fornitura da affidare non risulta attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP/INTERCENT-ER contenente la specifica tipologia della fornitura oggetto del presente atto;

- sussistono pertanto le ragioni ed i presupposti per procedere all'acquisizione del servizio in oggetto in forma autonoma.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, ora occorre adottare la determinazione a contrarre, indicando il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, il valore economico, la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;

Ritenuto di precisare nel disciplinare di gara che:

- di prevedere una durata del contratto di 3 anni a decorrere dal verbale di avvio dei servizi, con facoltà di proroga di ulteriori 6 mesi, in caso di necessità determinata dallo svolgimento della nuova gara;

- di specificare nel disciplinare di gara quali che è esercitabile l'opzione dei cui all'art. 106 comma 12 del Codice;

- che l'importo massimo stimato complessivo dell'appalto che tiene conto ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. delle opzioni previste nel disciplinare di gara ammonta a complessivi €. 772.733,00 (IVA esclusa) e pertanto colloca il valore della gara sopra la soglia comunitaria;

Atteso che si è ritenuto di prevedere nel progetto e nel disciplinare di gara:

- la clausola di prioritario assorbimento di personale del precedente appaltatore, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

- la dichiarazione di conformità a standard minimi sociali di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegato allo schema di contratto;

Considerato inoltre che:

- l'appalto non è suddiviso in prestazioni principali e prestazioni secondarie, in quanto, le stesse sono di natura sostanzialmente omogenea;

ai sensi dell'art 51 del Codice, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto in quanto le attività si intersecano in maniera tale da rendere impossibile una suddivisione, adattando ai cani ed alle loro esigenze le diverse attività; inoltre il livello dei requisiti di accesso stabiliti nell'unito disciplinare di gara sono tali da garantire la partecipazione anche delle micro imprese.

- si è richiesto come requisito di accesso alla gara, il possesso da parte degli operatori di un fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili e di un servizio di punta, in funzione delle necessità di un riconoscimento dell'affidabilità complessiva degli operatori economici in una prospettiva di media/lunga durata, quale si presenta la proiezione temporale dell'appalto e la necessità del possesso di una qualificata esperienza nella gestione di servizi analoghi a quelli oggetto della gara riguardanti tale da garantire la capacità di gestire il servizio di cui trattasi;

Preso atto che il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto stesso del contratto nonché le clausole essenziali in base alle quali la stazione appaltante è disponibile a contrattare, sono rinvenibili nel Capitolato speciale di appalto, nello schema di contratto posto a base di gara, nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati al disciplinare, documenti tutti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Valutato che:

- l'ANAC con delibera n. 1228 del 22.11.2017 pubblicato in GURI S.G. n. 298 in data 22.12.2017 ha adottato il "Disciplinare- Tipo n. 1 - Schema di disciplinare di gara per la procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo";

- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 il [Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32](#) recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (**cd. Sblocca cantieri**) in vigore dal 19 aprile 2019 che è lo stesso giorno di pubblicazione sulla GURI del bando relativo al presente appalto;

- la stazione appaltante, con l'obiettivo di garantire l'efficienza e la qualità della propria azione, ha ritenuto di effettuare alcune precisazioni e limitate modifiche al "Disciplinare- Tipo n. 1 predetto, successivamente elencate e motivate, e tenendo conto di quanto previsto dal decreto "sblocca cantieri" di cui sopra, di prevedere alcune modifiche al Disciplinare –Tipo n. 1, al fine di renderlo conforme alla normativa attualmente in vigore, lasciando evidenziate in blu le precisazioni/deroghe al bando tipo;

Ritenuto pertanto di:

- eliminare i riferimenti alla black list, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 e alla consequenziale esclusione dalla gara, in caso di mancato possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010, in quanto ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, art. 8, comma 10 l'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato;

- precisare nel paragrafo 7.2 del disciplinare di gara, con riferimento ai “Requisiti di capacità economica e finanziaria” che laddove si fa riferimento a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, il triennio si riferisce ai documenti tributari e contabili relativi ai tre esercizi finanziari disponibili e antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara che risultano depositati e approvati, per ragioni di chiarezza e trasparenza per gli operatori economici;

- precisare, nel paragrafo 7.3 del disciplinare di gara, con riferimento ai “Requisiti di capacità tecnico professionale” che il triennio rilevante ai fini della maturazione del requisito è il triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla GUUE (CdS sez V, 28.01.2019 n. 701);

- di puntualizzare nel paragrafo 11 del disciplinare di gara con riferimento al sopralluogo che, in caso di R.T.I. costituendo la mancata effettuazione del sopralluogo da parte di tutte le imprese, ovvero l'esecuzione dello stesso da parte di una sola impresa in assenza delle deleghe previamente rilasciate da parte delle altre imprese facenti parte del R.T.I. costituendo, e senza espliciti riferimenti alle ditte o al futuro raggruppamento, rappresenta una carenza dell'offerta e del suo contenuto, come tale insanabile, che dà luogo alla esclusione dalla gara;

- di precisare, sempre con riferimento al sopralluogo che, la mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione non darà luogo a soccorso istruttorio in quanto l'adempimento è verificabile d'ufficio in seduta pubblica mediante consultazione dall'elenco dei soggetti che hanno effettuato il sopralluogo tenuto dalla stazione appaltante stessa;

- di modificare il disciplinare di gara nel paragrafo 15-2, nella parte dedicata alla sezione III – “Motivi di esclusione”, del DGUE, prevedendo che fino all'aggiornamento del DGUE alla normativa sopravvenuta alla pubblicazione del Codice Appalti, vale a dire al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50*”, al decreto legge 135/2018 (c.d. *decreto semplificazioni*), convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. decreto sblocca-cantieri), ciascun soggetto deve allegare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80, comma 4 e comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice** – ed anche in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis) e c-ter) del Codice**, utilizzando preferibilmente Mod. 4_Ulteriori dich., predisposto dalla stazione appaltante;

- di specificare nel successivo paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara, relativamente alla Parte III del DGUE che:

- precisare nel paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara – punto 1-bis che, nel predetto Mod. 4 ed eventualmente 4-bis di cui al punto precedente, devono essere dichiarate:

- tutte le condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. a carico dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 80 del Codice;

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

- al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 del Codice (con particolare riferimento alle lettere c), c-bis e c-ter introdotte dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018), tutti i fatti e tutte le situazioni che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne al

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori ecc., senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di valutazione è di stretta competenza della stazione appaltante;

- precisare nel paragrafo 16 del disciplinare di gara “Contenuto della busta B- Offerta tecnica”, del disciplinare di gara, il divieto di presentare varianti, il numero minimo di facciate a video delle relazioni tecniche richieste ai concorrenti e di richiedere ai concorrenti di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice;

-precisare nel paragrafo 17 del disciplinare di gara “Contenuto della busta C-Offerta economica”, che in caso di mancanza di una delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’indicazione del ribasso percentuale/prezzo, della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice e dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, sarà comminata la sanzione dell’immediata esclusione dalla gara;

- precisare, sempre nello stesso paragrafo 17 del disciplinare di gara “Contenuto della busta C- Offerta economica”, che in caso di differenza tra i ribassi espressi in cifre con quelli espressi in lettere prevalgono questi ultimi;

- precisare nel paragrafo 18.3 del disciplinare di gara costituisce causa di esclusione diretta l’inserimento dell’offerta economica nelle “Buste telematiche” A o B.

- introdurre nel paragrafo 18.4 del disciplinare di gara alcune precisazioni sul metodo di calcolo della riparametrazione e sull’offerta tecnica, introducendo in particolare una **deroga al bando tipo** con la previsione della riparametrazione solo per le offerte ammesse dopo la fase di verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica A e dopo l’apertura delle buste telematiche C-contenenti le offerte economiche;

- precisare sempre nel paragrafo 18.4 del disciplinare di gara, per maggior chiarezza nei confronti degli operatori economici, che la graduatoria si considererà consolidata e immodificabile con il momento dell’adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione;

- precisare che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante con modalità elettronica;

Con riferimento alle modifiche introdotte dal decreto sblocca- cantieri, il Servizio proponente ritiene di:

- confermare la scelta di procedere mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ritenendo il Servizio proponente che l’aspetto della qualità, fondata sull’applicazione integrata di una pluralità di criteri di valutazione, abbia importanza preminente rispetto al prezzo nell’appalto di cui trattasi che presenta elementi innovativi rispetto all’attuale gestione dei relativi servizi e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 95 comma 3 lett. a) del Codice;

- mantenere il limite del 30% dell’importo complessivo del contratto per il subappalto in quanto si rende necessario garantire la massima coesione e unità gestionale dei diversi aspetti del servizio per non compromettere il benessere degli animali;

- modificaare il paragrafo 7.5 “Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili, con riferimento ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, per i quali si è tenuto conto della modifica di cui all’art. 47 comma 2-bis del Codice introdotta dal decreto legge n. 32 del 18.04.2019;

- modificare il paragrafo 15.2 “Documento di gara unico europeo (DGUE)” e il paragrafo 15.3.1, lett. 1.bis), prevedendo, la dichiarazione da parte del concorrente delle eventuali inottemperanze non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 4 del Codice, così come modificato dal decreto legge n. 32 del 18.04.2019;

- modificare il paragrafo 22 “Verifica anomalia delle offerte”, ove è stato specificato che qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, o, comunque, in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse;

Visti l’art. 26 della L. 488/1999 (legge finanziaria 2000) e successive modificazioni, l’art. 58 della L. 388/2000 (legge finanziaria 2001), l’art. 1, commi dal 449 al 458 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), l’art. 2, commi da 569 a 576 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e l’art. 2, commi dal 225 al 227 della L. 191/2009 (legge finanziaria 2010);

Vista la L.R. della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 e smi;

Atteso che:

-la suddetta normativa prevede l’obbligo di utilizzare i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni / accordi quadro CONSIP/INTERCENT-ER per l’acquisizione autonoma di beni e/o servizi comparabili con quelli delle convenzioni / accordi quadro stessi;

- l’art. 21, comma 3, della Legge regionale 11/2004, così come modificato dall’art. 14 L.R. 24.10.2013 n. 17 prevede che gli Enti Locali presenti nel territorio regionale hanno facoltà di aderire alle convenzioni ed in particolare possono aderire a singole convenzioni attraverso l’emissione di ordinativi di fornitura ove, di volta in volta, ne ravvisino l’opportunità;

- dato atto che, alla data del presente provvedimento, non sono attive convenzioni CONSIP o INTERCENT-ER di cui alle normative sopra citate aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;

- dato atto che il presente appalto non ha ad oggetto le categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012;

- rilevata pertanto la necessità di attivare la procedura propedeutica per la stipula del contratto finalizzato all’acquisizione dei servizi di cui trattasi;

Rilevato che:

- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e si è pertanto provveduto alla redazione di DUVRI (allegato al presente provvedimento quale parte integrante);

- non vi son costi per rischi di interferenza e pertanto gli oneri per la sicurezza è pari a zero;

- definito che, ai sensi dell’art 23 del Codice commi 14 e 15, il progetto del servizio risulta composto dai seguenti elaborati, allegati alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali:

a) Relazione illustrativa per la gestione dei servizi contenente il prospetto economico della spesa complessiva per l’acquisizione dei servizi"

- b) DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi);
- c) Capitolato Speciale d'Appalto (descrittivo e prestazionale) d'ora in poi CSA;
- d) lo Schema di contratto, nonché da:

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del progetto del servizio in oggetto composto dai documenti sopracitati, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto ed inoltre dello schema del GURI, lo schema del Bando G.U.U.E., lo schema di Disciplinare di gara con i relativi modelli allegati:-

- Mod. 1_Domanda di partecipazione in bollo e 1 bis per RTI;
- -Mod. 2_Documento di Gara Unico Europeo (d'ora in poi DGUE) redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/7/2016;
- -Mod. 3_Elenco soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice;
- -Mod. 4_Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 commi 1 e 5 Codice e Mod. 4bis_ dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice;
- -Mod. 5_per Offerta economica
- -Mod. 6_ Dichiarazione dell'ausiliario;
- -Mod. 7- Offerta relativa ai criterio di valutazione di natura "tabellare" "D" (da inserire nella busta B);

Visto l'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante l'oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 32 comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che l'importo stimato dell'appalto per i tre anni di durata del contratto base, è pari ad € **552.000,00=** (IVA esclusa);

-ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltate ha calcolato sulla base degli elementi indicati nella relazione tecnica illustrativa per la gestione dei servizi oggetto dell'appalto, ad alta intensità di manodopera;

- il valore da considerarsi ai fini delle formulazione delle offerte è unicamente il valore a base d'asta;

-la spesa concernente il valore del contratto posto a base di gara, al lordo del ribasso d'asta e al netto delle opzioni (IVA esclusa) troverà copertura sul bilancio 2019/2021, al Capitolo 4771 "Prestazioni di servizio per gestione canile comunale" art.124 mis. 13 prog. 7 titolo 1 "Contratti di servizio pubblico per lotta al randagismo" così suddivisi:

- anno 2019 (periodo 1/10-31/12); € 46.000,00 +IVA € 10.120,00 (tot. € 56.120,00);
- Anno 2020: € 184.000,00 +IVA € 40.480,00 (tot. € 224.480,00);
- anno 2021: € 184.000,00 +IVA € 40.480,00 (tot. € 224.480,00);
- anno 2022, (periodo 1/1-30/9), € 138.000,00 + IVA € 30.360,00 (tot. € 168.360,00);

Considerato che, per l'anno 2019 il suddetto capitolo non presenta la sufficiente disponibilità e pertanto è necessario integrarlo tramite storno di € 3.752,00 dal capitolo 4771 art 74 che fa parte del medesimo macroaggregato, e stessa missione e programma;

Richiamato l'art.183 comma 6 lettere a) e b);

- il Comune di Ravenna ha recepito quanto prescritto dall'art. 40, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, utilizzando per l'affidamento dell'appalto dei servizi in oggetto una procedura telematica che prevede lo svolgimento della gara mediante apposito sistema informatico denominato "piattaforma telematica" accessibile all'indirizzo <https://appalti.comune.ra.it>;

Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Vista la Determinazione dirigenziale 54/ E6 del 07/11/2014 (PG 137727./2014) avente per oggetto "Approvazione nuova modulistica 'Determinazione' e 'Provvedimenti' in ordine alle determinazioni dirigenziali con firma digitale";

Dato atto che alla presente determinazione è stata data, ai sensi della suddetta Determinazione, preventiva informazione all'Assessore e al Capo Area di competenza;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità;

Visti:

- il D.Lgs, 50/2016 (codice appalti) e ss,mm.ii; il DPR 207/2010 e ss,mm.ii per la parte ancora in vigore;

- l'art. 17 della legge n. 12 marzo 1999 n. 68; il DPR 445/2000; il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

Vista la seguente normativa specifica in materia:

Legge n. 281 del 14.8.1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" che prevede che "i Comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione";

Legge della Regione Emilia-Romagna n. 27 del 7.4.2000, modificata con L.R. n. 7/2001 " Nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina" che ha definito compiti e funzioni dei Comuni e dei Servizi Veterinari delle AUSL in tale materie;

Delibera di Giunta Regione Emilia - Romagna 16 settembre 2013 n.1302/802 che ha approvato i "Criteri strutturali e gestionali delle strutture di ricovero per cani e gatti, oasi feline e colonie feline" indicando:

le linee di indirizzo per la costruzione, ristrutturazione e la gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, oasi feline e colonie feline per la tutela del benessere degli animali ospitati;

i requisiti minimi gestionali delle attività di custodia, mantenimento e affidamento, delle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline, sia pubblici che privati, e i requisiti per i censimento, l'istituzione e la gestione delle colonie feline;

Regolamento del Canile Comunale di Ravenna approvato con Deliberazione di C.C n.26 del 26/3/2015

In relazione a quanto previsto dall'art. 37 comma 1 del D.lgs 50/2016 e visto il disposto dell'art. 216, comma 10 del medesimo Dlgs 50/2016 che prevede che "Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione

all'anagrafe di cui all'articolo 33ter del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221” e preso atto che al momento attuale il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non è stato definito e che il Comune di Ravenna, quale stazione appaltante, iscritta alla predetta anagrafe, soddisfa i requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa sopra indicata per procedere con acquisti autonomi;

DETERMINA

Assunte le premesse addotte e che qui, anche se non trascritte, si intendono tutte riportate:

1. di dare atto e dichiarare che non è attiva, alla data del presente atto, alcuna convenzione CONSIP/INTERCENT-ER (Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici) contenente la specifica tipologia di servizi oggetto della presente determinazione e che dunque sussistono le ragioni per procedere all'acquisizione in oggetto in forma autonoma;
2. di avviare l'affidamento a terzi dei servizi di gestione del canile comunale di Ravenna, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto;
3. di dare atto che il servizio in oggetto ha ad oggetto servizi aventi Codice “CPV 98380000-0 Servizi di canile”;
4. la procedura di gara è disciplinata dal Disciplinare - Tipo n. 1, approvato dall' ANAC con delibera n. 1228 del 22.11.2018 e pubblicato in GURI S.G. n. 298 in data 22.12.2018, nonché dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 espressamente richiamate nel disciplinare e negli atti di gara e tenendo conto delle precisazioni e deroghe elencate nelle premessa della presente determinazione;
5. di individuare quale procedura di affidamento, la procedura aperta ai sensi del 60 del Codice e ss.mm.ii con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all'art. 95, comma 2, Codice. e ss.mm.ii, mediante assegnazione di 85 punti massimi all'offerta tecnica e 15 punti massimi all'offerta economica, sulla base dei parametri e formule indicate negli atti di gara;
6. di riservare alla stazione appaltante la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
7. Precisato che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante con modalità elettronica;
8. di approvare gli elaborati di gara di seguito indicati che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente atto: lo schema del Bando GURI e del bando da pubblicarsi sulla GUUE, lo schema di Disciplinare di gara con i relativi modelli allegati:

Mod. 1_ Domanda di partecipazione in bollo e **1 bis** per RTI;

Mod. 2_ Documento di Gara Unico Europeo (d'ora in poi DGUE) redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/7/2016;

Mod. 3_ Elenco soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice;

Mod. 4_ Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 commi 1 e 5 Codice e **Mod. 4bis**_ dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice;

Mod. 5_ per Offerta economica

Mod. 6_ Dichiarazione dell'ausiliario;

Mod. 7– Offerta relativa ai criterio di valutazione di natura “tabellare” "D"

ed il progetto costituito da:

- a) Relazione illustrativa per la gestione dei servizi contenente il prospetto economico della spesa complessiva per l'acquisizione dei servizi"
- b) DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi);
- c) Capitolato Speciale d'Appalto (descrittivo e prestazionale)
- d) lo Schema di contratto;

9. L'intervento è stato inserito all'interno del "Programma Biennale dei servizi e Forniture 2019- 2020, CUI 50035473039220190033, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 165 (Prot. Gen. 5437) del 20.12.2018.
10. la commissione giudicatrice sarà nominata nel rispetto dell'art. 77, comma 3 del Lgs.50/2016 che, ai sensi dell'art. 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, comma 12 del Codice, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 e più precisamente fino alla data del 15 luglio 2019 (termine di conclusione del periodo transitorio di cui all'art. 216, co. 12, primo periodo, del codice, inizialmente fissato al 15 gennaio 2019, inizialmente prorogato al 15 aprile 2019 e successivamente prorogato con il Comunicato del Presidente ANAC del 10 **aprile 2019**), continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
11. di disporre che: il bando di gara venga pubblicato sul sito internet della stazione appaltante www.comune.ra.it, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui giornali, sul SITAR e all'Albo Pretorio online;
12. ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, compresa la presente determina a contrarre, saranno pubblicati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, all'Albo Pretorio e sul sito della stazione appaltante www.comune.ra.it e sulla piattaforma ANAC;
13. di integrare il capitolo 4771/art 124 - Bilancio 2019, mediante storno di € 3.752,00 , di competenza e di cassa, dal capitolo 4774 “Prestazione di servizio per smaltimento animali deceduti” art.74 ”Rimozione e smaltimento rifiuti tossico nocivi e altri materiali”, appartenente allo stesso macroaggregato, del Bilancio 2019;
14. di dare atto, altresì, che la spesa complessivamente prevista per l'appalto stimata in € 552.000,00 al lordo del ribasso d'asta e al netto delle opzioni (IVA esclusa) è finanziata tramite risorse proprie bilancio del Comune di Ravenna: sul Cap 4771/art.124 “Prestazioni di servizio per gestione canile comunale” art.124 mis. 13 prog. 7 titolo 1 “Contratti di servizio pubblico per lotta al randagismo” così suddivisa:
-anno 2019 (periodo 1/10-31/12): per € 56.120,00 (€ 46.000,00 +IVA € 10.120,00
);
-anno 2020: per € 224.480,00 (€ 184.000,00 +IVA € 40.480,00);
-anno 2021: per € 224.480,00 (€ 184.000,00 +IVA € 40.480,00);
-anno 2022 (periodo 1/1- 30/9) per € 168.360,00 (€ 138.000,00 + IVA € 30.360,00);

15. di procedere pertanto alle seguenti prenotazioni di spesa:

-sul Bilancio 2019 di **euro 56.120,00** sul cap. 4771 art.124 "Prestazioni di servizio per gestione canile comunale" art.124 mis. 13 prog. 7 titolo 1 "Contratti di servizio pubblico per lotta al randagismo" nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo del Servizio Finanziario facente parte integrante del presente atto;

- sul Bilancio 2020 di **euro 224.480,00** sul cap. 4771 art. 124 "Prestazioni di servizio per gestione canile comunale" art.124 mis. 13 prog. 7 titolo 1 "Contratti di servizio pubblico per lotta al randagismo nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo del Servizio Finanziario facente parte integrante del presente atto;

- sul Bilancio 2021 di **euro 224.480,00** sul cap. 4771 art. 124 "Prestazioni di servizio per gestione canile comunale" art.124 mis. 13 prog. 7 titolo 1 "Contratti di servizio pubblico per lotta al randagismo nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo del Servizio Finanziario facente parte integrante del presente atto;

- di rimandare a successivo atto l'impegno per l'anno 2022;

16.che il servizio oggetto dell'appalto è prorogabile per ulteriori 6 mesi, in caso di necessità determinata dallo svolgimento della nuova gara;

17.di dare atto che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è svolta dal sottoscritto;

18 .di dare atto che i CIG della procedura in oggetto è il seguente - **CIG 79035263FB**

19. di approvare le variazioni al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 165/2018 nei termini descritti in parte narrativa ed in specifico:

CUI 50035473039220190033		Costi su annualità successive	
Da	36	392,840.00	673.440,00
A	42	527.528,00	808.128,00

Il Dirigente
Dott. Gianni Gregorio
atto firmato digitalmente

IL DIRIGENTE
Gianni Gregorio